

Savigliano, 17/04/2023

Prot. n. 06/2023

LE FERIE: UN DIRITTO IRRINUNCIABILE

L'art. 36 della nostra Costituzione prevede che al lavoratore dipendente sia concesso **un periodo di ferie annuali retribuite**, al quale **non può rinunciare**.

L'art. 10 del D.Lgs 66/2003 specifica, inoltre, che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo **minimo di quattro settimane di ferie annue**, che può essere aumentato dalla contrattazione collettiva, che deve essere goduto dal lavoratore entro le seguenti scadenze:

- almeno due settimane **entro l'anno di maturazione**;
- le restanti due (o più) settimane **entro i diciotto mesi successivi** all'anno di maturazione.

Ad esempio, le ferie maturate nell'anno 2021 dovranno essere usufruite:

- ✓ *due settimane entro il 31/12/2021;*
- ✓ *due settimane entro il 30/06/2023.*

Non è **mai possibile sostituire le ferie con il pagamento della relativa indennità**, ad eccezione del caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Qualora, allo scadere del diciottesimo mese successivo all'anno di maturazione, il lavoratore non abbia ancora usufruito, in tutto o in parte, del periodo di ferie, il datore di lavoro è tenuto al **versamento all'INPS dei relativi contributi**.

Nel mese di Luglio 2023, dovranno quindi essere versati i contributi INPS relativi alle ferie maturate nell'anno 2021 che non siano state godute entro il 30/06/2023.

In caso di violazione dell'obbligo di fruizione delle ferie, il datore di lavoro è passibile dell'applicazione di una **sanzione amministrativa** pecuniaria ai sensi dell'art. 18 bis comma 3 D.Lgs 66/2003, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta:

- **da 100 a 600 euro**;
- **da 400 a 1.500 euro**, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni;
- **da 800 a 4.500 euro**, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni.